

Gruppo di ricerca sui reati dolosi contro la vita e l'integrità fisica

Coordinatori: Roberto Bartoli – Antonio Vallini

Componenti: Enrico Mario Ambrosetti, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Sergio Bonini, Stefano Canestrari, Giovannangelo De Francesco, Luciano Eusebi, Gianluca Gentile, Maria Beatrice Magro, Annamaria Peccioli, Marco Pelissero, Antonio Vallini

LA RIFORMA DEI REATI DOLOSI, E PRETERINTENZIONALI, CONTRO LA VITA E L'INTEGRITÀ FISICA

ARTICOLATO¹

N.B.:

A fianco di ogni articolo, o del “titolo”, è precisato il nome di chi propone il testo della disposizione o delle disposizioni incriminatrici. Tale proposta non necessariamente riflette un orientamento condiviso dalla maggioranza dei componenti, sebbene la gran parte degli argomenti siano stati ampiamente discussi all'interno del gruppo di lavoro.

Gli articoli in tema di delitti contro l'embrione umano, il nascituro e la maternità, quello relativo alla distinzione tra “omicidio” ed “assassinio”, nonché la disposizione sull'omicidio preterintenzionale, non sono stati sufficientemente discussi da tutti i partecipanti al progetto e devono dunque ritenersi prevalentemente il frutto di una riflessione personale degli autori. Si vedano, tuttavia, le “note a margine” al riguardo prodotte da altri componenti.

Più in generale, per precisazioni circa le motivazioni sottostanti alle diverse scelte di formulazione delle fattispecie, e per un quadro più preciso del dibattito sviluppatosi tra i partecipanti al progetto - e, dunque, anche per la prospettazione di soluzioni alternative - si vedano le relazioni allegate al presente documento

Delitti contro l'embrione umano, il nascituro e la maternità

(Antonio Vallini)

Dei delitti a tutela dell'embrione umano

Definizione di embrione umano

Ai fini della legge penale, è embrione umano un organismo ai primi stadi di sviluppo, successivi alla cariogamia, appartenente alla specie umana e dotato della intrinseca capacità, indipendente da ulteriori interventi tecnici, di svilupparsi in uomo se destinato alla gestazione.

¹ Sintesi e coordinamento complessivo di Antonio Vallini (Pisa, 14 luglio 2020)

Embrionicidio

Salvo che il caso costituisca più grave reato², chiunque, al di fuori dei casi disciplinati dalla legge sulla procreazione medicalmente assistita e sulla interruzione volontaria di gravidanza, cagiona l'estinzione di un embrione umano, è punito..

Il tentativo è punibile

[Eliminare qualsiasi reato in tema di "crioconservazione"]

[Embrionicidio colposo

Salvo che il caso costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi disciplinati dalla legge sulla procreazione medicalmente assistita e sulla interruzione volontaria di gravidanza, cagiona per colpa l'estinzione di un embrione umano, è punito]³

[Lesioni embrionali

Salvo che il caso costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi disciplinati dalla legge sulla procreazione medicalmente assistita e sulla interruzione volontaria di gravidanza, danneggia per colpa un embrione umano, è punito...

Il tentativo è punibile]⁴

[Lesioni embrionali colpose

Salvo che il caso costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi disciplinati dalla legge sulla procreazione medicalmente assistita e sulla interruzione volontaria di gravidanza, danneggia per colpa un embrione umano, è punito....]⁵

Illecita generazione di embrioni

Chiunque genera uno o più embrioni umani per fini diversi dalla gestazione, è punito...

Il tentativo è punibile

Ectogenesi e generazione extramaterna

Chiunque impianta un embrione umano in un corpo animale o in un corpo umano maschile, oppure lo colloca in una macchina, al fine, anche soltanto sperimentale, della gestazione⁶, è punito...

Il tentativo non è punibile⁷

Gestazione interspecifica

Chiunque impianta un embrione non umano nel corpo di una persona umana, al fine, anche soltanto sperimentale, della gestazione, è punito...

² la clausola di riserva serve a segnare il confine con i reati in materia di interruzione di gravidanza

³ fattispecie riguardo alla quale, nel sottogruppo, sono emerse varie perplessità, in particolare riguardo a meritevolezza di pena e opportunità politico-criminale

⁴ fattispecie riguardo alla quale, nel sottogruppo, sono emerse varie perplessità, in particolare riguardo a meritevolezza di pena e opportunità politico-criminale

⁵ fattispecie riguardo alla quale, nel sottogruppo, sono emerse varie perplessità, in particolare riguardo a meritevolezza di pena e opportunità politico-criminale

⁶ formulazione mutuata dal "Progetto Pagliaro"

⁷ essendo comunque fattispecie a tutela anticipata

Il tentativo non è punibile⁸

Dei delitti contro l'identità genetica del nascituro

Alterazione genetica

Chiunque, per fini non terapeutici, e con esclusione dei casi di diagnosi e selezione preimpianto disciplinati dalla legge, altera o predetermina il patrimonio genetico di un embrione umano destinato alla gestazione, anche intervenendo sui gameti utilizzati per la generazione dell'embrione stesso, è punito⁹...

Il tentativo non è punibile¹⁰

Chiunque altera il patrimonio genetico di un feto durante la gravidanza, è punito...

Il tentativo è punibile

Chiunque altera il patrimonio genetico di un uomo dopo la nascita, è punito...

Il tentativo è punibile

Clonazione riproduttiva

Chiunque sperimenta tecniche finalizzate a far nascere uomini il cui genoma sia identico a quello di altri uomini vivi o morti¹¹, è punito¹² ...

Il tentativo è punibile¹³

Chiunque compie atti idonei a far nascere un uomo il cui genoma sia identico a quello di altro uomo vivo o morto, è punito¹⁴...

Il tentativo è punibile¹⁵

Dei delitti contro la titolarità di gameti ed embrioni umani

Traffico e commercio di gameti

Chiunque fa traffico o commercio illegali di gameti ed embrioni umani, è punito

⁸ essendo comunque fattispecie a tutela anticipata

⁹ in questa fattispecie rientrerebbero anche i casi animati da finalità "eugenetica"

¹⁰ la fattispecie già opera una significativa anticipazione della tutela

¹¹ Si utilizza questa formula per render chiaro che ci si riferisce a un requisito, volendo, di dolo specifico ma che al tempo stesso pretende, senza dubbio alcuno, un requisito di obiettiva idoneità della condotta rispetto allo scopo

¹² il livello di pena non dovrebbe farsi troppo trascinare verso l'alto da esigenze di assicurazione simbolica che molto premono in quest'ambito, ma dovrebbe commisurarsi anche all'elevato grado di anticipazione della tutela

¹³ già la fattispecie opera una significativa anticipazione di tutela; da considerare altresì la difficoltà di precisare i confini tipici/fattuali di un "tentativo di sperimentazione"

¹⁴ pena superiore a quella per il reato precedente

¹⁵ essendo già fattispecie a tutela anticipata

Il tentativo è punibile

Uso arbitrario di gameti ed embrioni

Chiunque utilizza gameti o embrioni umani altrui, senza il consenso di coloro da cui provengono, e salvi i casi di gameti o embrioni abbandonati, è punito¹⁶.

Il tentativo è punibile

Chiunque, mediante violenza, minaccia o inganno, sottrae ad altri gameti od embrioni, allo scopo di commettere il fatto di cui al primo comma, è punito

Il tentativo è punibile

Dei delitti contro la maternità

Surrogazione di maternità

Ipotesi 1 [*premessa: il disvalore risiede nella “dissociazione artificiale di maternità” (vedi relazione). In questo caso il delitto potrebbe anche intitolarsi, più propriamente, “dissociazione di maternità”*]

Chiunque¹⁷ produce un embrione¹⁸ con gameti di una donna che ha commissionato ad altra donna la gestazione, in virtù di un precedente accordo stando al quale la donna committente assumerà il ruolo di madre del nascituro¹⁹, è punito....

Il tentativo è punibile²⁰

È punita con la stessa pena, nei casi di cui al primo e al secondo comma²¹, la donna che ha commissionato la gestazione.

¹⁶ il caso di “abbandono” di gameti od embrioni dovrebbe essere attentamente disciplinato dalla legge in tema di procreazione medicalmente assistita

¹⁷ Si pensa, in particolare, al medico che attua la procreazione medicalmente assistita (purché, ovviamente, sia consapevole dell'accordo, trattandosi di delitto doloso). Il *partner* della donna committente potrà rispondere o direttamente ai sensi di questa norma, quando abbia fornito i propri gameti e, dunque, contribuito causalmente alla produzione dell'embrione, oppure come concorrente, ex art.110 c.p., nel reato della donna e del medico.

¹⁸ Si ritiene opportuno subordinare almeno alla produzione dell'embrione la rilevanza penale dell'accordo di surrogazione, per evitare un eccessivo arretramento della tutela penale. Si ritiene opportuno, al tempo stesso, non posticipare ulteriormente il momento di perfezionamento dell'illecito, in modo da rendere senz'altro impedibile già la sola produzione dell'embrione, il cui venire ad esistere determina problemi giuridici inerenti al suo destino davvero ardui da risolvere.

¹⁹ “assumere il ruolo di madre”: locuzione volutamente generica, riferita come minimo a una maternità “sociale-affettiva”, dunque non condizionata dalla circostanza che tale ruolo venga accreditato formalmente sul piano giuridico, o che si tenti di operare a tal fine (profilo irrilevante ai fini del disvalore che si ritiene fondi la meritevolezza di pena).

²⁰ Opportuno, se non altro al fine di rendere al di là di ogni dubbio illeciti e impedibili atti diretti in modo univoco alla produzione dell'embrione. Sarebbe invero auspicabile che l'embrione non venisse prodotto, dato che il suo venire ad esistere comporta problemi giuridici, legati al suo destino, alquanto ardui.

²¹ Anche la rilevanza penale della delega di una gestazione per altri è dunque subordinata alla circostanza che l'embrione sia stato già prodotto, con ovuli donati dalla donna committente.

Nel caso di cui al primo comma²², la donna che si è impegnata alla gestazione è punita²³..., ma la pena può essere diminuita, quando il fatto è determinato da una condizione di vulnerabilità.

Quando l'accordo di cui al primo comma sia stato stipulato approfittando delle condizioni di vulnerabilità della donna che si è impegnata alla gestazione, la pena per il reato di cui al primo comma è aumentata²⁴, mentre la donna che si è impegnata alla gestazione non è punibile per il reato di cui al terzo comma.

Chiunque, fuori dei casi previsti nei commi precedenti, e salvo quanto stabilito dalla legge in tema di procreazione medicalmente assistita²⁵, trasferisce nell'utero della donna che si è impegnata alla gestazione l'embrione prodotto nei modi e in virtù dell'accordo di cui al primo comma, è punito²⁶...

I reati di cui al primo e terzo comma si estinguono se la donna committente accetta il trasferimento nel proprio utero dell'embrione²⁷

[l'introduzione di un delitto di questo genere richiederebbe un attento coordinamento sistematico e teleologico con la disciplina speciale della procreazione medicalmente assistita, per quanto concerne il destino dell'eventuale embrione già prodotto in virtù dell'accordo illecito, nonché con la disciplina privatistica in tema di attribuzione della responsabilità genitoriale e di adozione, qualora la gestazione, pur illecitamente instaurata, venga comunque portata a termine. Apparirebbe preferibile non impedire a priori l'attribuzione del figlio, così nato, ai richiedenti o alla madre gestazionale – pur autori di un reato attinente alla fase procreativa. In questa fase, per vero, anche in base alle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo e della giurisprudenza interna, ordinaria e costituzionale²⁸, preminente su ogni altra istanza "punitiva" nei confronti del genitore autore di illecito è l'interesse del minore, che nel caso di specie ben potrebbe coincidere con l'assegnazione a chi, comunque, ne sia il genitore biologico (sia pure non esclusivo) e nutra nei suoi confronti genuine aspirazioni affettive, e già abbia instaurato rilevanti relazioni familiari. In altri

²² Anche la rilevanza penale della accettazione di una gestazione per altri è dunque subordinata alla circostanza che l'embrione sia stato già prodotto, con ovuli donati dalla donna committente

²³ pena inferiore a quella del primo comma: così nel "progetto Pagliaro"

²⁴ Ovviamente solo per coloro, già punibili ai sensi del primo comma, che – pur non avendolo personalmente perpetrato - sapessero o potessero sapere di quell'approfittamento (art.59, 2° comma, c.p.). Ai concorrenti nel reato di cui al primo comma (specialmente il partner maschile: v. supra nota 16), la circostanza – avente valenza oggettiva - potrà essere estesa (non operando la preclusione dell'art.118), purché sussistano, ancora una volta, i requisiti soggettivi di cui all'art.59, co.2, c.p.

²⁵ Lascerei aperta, alla disciplina extrapenalistica, la possibilità di prevedere casi in cui il trasferimento sia lecito, al fine di garantire una possibilità di sviluppo all'embrione umano, comunque già prodotto.

²⁶ Necessario prevedere come penalmente illecita questa fase successiva, cui potrebbero contribuire soggetti che non necessariamente hanno partecipato alle condotte precedenti, penalmente tipiche.

²⁷ In questo caso, per vero, otterremo alla fine una piena corrispondenza tra maternità biologica, gestazionale e giuridica, che fa venir meno il senso dell'intervento penale. Il problema è che questa ipotesi sarà di ben rara verifica, posto che di solito, se una donna commissiona ad altra donna la gestazione, è per l'impossibilità (normalmente per ragioni patologiche) di poterla sostenere per conto proprio. Si può tuttavia immaginare il caso di una donna che abbia commissionato la gestazione per ragioni diverse da quelle correlate a patologie o infermità dell'apparato riproduttivo (ad es., la partner di una coppia lesbica che avesse fatto ricorso alla surrogazione per evitare di acquisire un "primato", in ragione della gravidanza, rispetto alla sua compagna), o l'ipotesi in cui la patologia impeditiva della gestazione venga successivamente meno.

²⁸ V. – ultima di una serie di analoghe decisioni - Corte Costituzionale 29 maggio 2020, n. 102, con cui è stato dichiarato incostituzionale l'automatismo della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale per il reato di sottrazione e mantenimento del minore all'estero (574-bis, terzo comma, c.p.), in quanto in potenziale contraddizione con il miglior interesse del figlio.

termini, il figlio non può soffrire gli effetti di illeciti dei genitori inerenti al suo concepimento o alla responsabilità genitoriale, di cui egli non è ovviamente responsabile]

Ipotesi 2 [*premessa: il disvalore risiede nella commercializzazione del corpo della donna a fini di gestazione. Il delitto in questo caso potrebbe anche intitolarsi “contrattazione per fini procreativi”²⁹*]

La donna che riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, per condurre a termine una gestazione a favore di altra persona, alla quale si impegna a consegnare il nato affinché possa assumerne il ruolo di genitore, è punita....

Nei casi di cui al primo comma, chi si accorda per ottenere la consegna del nato, in cambio della dazione o promessa di denaro o di altra utilità, per assumerne il ruolo di genitore, è punito...

Quando l'accordo di cui al primo comma sia stato stipulato approfittando delle condizioni di vulnerabilità della donna che si è impegnata alla gestazione, la pena per il reato di cui al secondo comma è aumentata³⁰, mentre la donna che si è impegnata alla gestazione non è punibile.

Il tentativo dei reati previsti nei commi precedenti non è punibile³¹

Chiunque, fuori dei casi previsti nei commi precedenti, e in caso di procreazione medicalmente assistita, trasferisce nell'utero della donna che si è impegnata alla gestazione l'embrione prodotto nei modi e in virtù dell'accordo di cui al primo comma, è punito....Il tentativo è punibile

Ai fini della presente disposizione, non si considera denaro o altra utilità un indennizzo proporzionato alle spese sopportate dalla gestante per il fatto stesso della gravidanza.

Ipotesi 3 [*Non prevedere alcun reato in tema di surrogazione di maternità, facendo operare fattispecie più generali, eventualmente rimodulate, in tema di “affidamento illecito” e “alterazione di stato”. Vedi la relazione di accompagnamento]*

Fecondazione artificiale arbitraria

Chiunque effettua una inseminazione artificiale o un impianto di embrione in una donna senza il suo consenso, o utilizzando gameti od embrioni diversi da quelli per cui vi era il consenso³², è punito...

Il tentativo è punibile

Fecondazione artificiale colposa

Chiunque, per colpa³³, effettua una inseminazione artificiale o un impianto di embrione in una donna senza il suo consenso, o con gameti od embrioni diversi da quelli per cui vi era il consenso, è punito

²⁹ Così nel “progetto Pagliaro”, che però si riferiva ad una fattispecie non necessariamente caratterizzata da una finalità di lucro.

³⁰ Ovviamente solo per coloro, già punibili ai sensi del primo comma, che – pur non avendolo personalmente perpetrato - sapessero o potessero sapere di quell'approfittamento (art.59, 2° comma, c.p.).

³¹ Il reato – in quanto reato accordo – già interviene in una fase di estrema anticipazione della tutela

³² fattispecie parzialmente tratta dal “progetto Pagliaro”

³³ evidentemente si immagina soprattutto il caso di colpa sul consenso, essendo le azioni tipiche difficilmente realizzabili per “negligenza, imprudenza o imperizia”

[Le seguenti fattispecie criminose andrebbero attentamente coordinate, sul piano testuale e sistematico, con quelle che si ritiene invece opportuno mantenere in una legge speciale disciplinante l'interruzione volontaria di gravidanza, in quanto strettamente correlate con tale disciplina sul piano funzionale e dei contenuti del precetto, secondo la logica della "tutela di funzioni". Si rinvia, sul punto, alla relazione di accompagnamento, anche per quanto riguarda l'importanza di una definizione di "interruzione di gravidanza" e]

Interruzione di gravidanza non consensuale.

Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione³⁴...

Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia, o carpito con l'inganno. Si considera altresì non prestato il consenso reso da donna incapace di intendere e di volere, salvo il caso di necessità terapeutica urgente e non procrastinabile.

La pena è aumentata se la donna non consenziente è minore degli anni diciotto.

Ai fini della legge penale, la gravidanza si considera iniziata quattordici giorni dopo l'inizio dell'ultima mestruazione, e termina con l'inizio del parto, naturale o indotto.

Il tentativo è punibile

Induzione all'interruzione di gravidanza

Chiunque con violenza, minaccia o inganno, induce la donna a ricorrere alla interruzione volontaria di gravidanza³⁵, è punito con la reclusione³⁶

Se il fatto è commesso provocando lesioni alla donna, o al feto, la pena è aumentata³⁷..

Se il fatto è commesso ai danni di una donna minore, interdetta o incapace di intendere e di volere, la quale ricorre alla interruzione volontaria di gravidanza in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, la pena è aumentata.

Il tentativo non è punibile³⁸

Interruzione colposa di gravidanza.

³⁴ pena più elevata di quella prevista per il delitto di embrionicidio e per i reati di illecita interruzione volontaria di gravidanza – peraltro meritevoli di essere puniti con l'arresto; meno elevata di quella prevista per l'omicidio volontario e per l'infanticidio

³⁵ è evidente che, in caso di induzione ad interruzioni di gravidanza volontaria ma illecita, si applicheranno le disposizioni in tema di concorso di persone del reato – con le relative circostanze - ed eventualmente gli artt.46, 48 o 54, ultimo comma, c.p. Bisognerebbe intervenire sulla legge in tema di interruzione volontaria di gravidanza per evitare che colui che induce, in quanto concorrente nel fatto della donna, benefici della minor pena prevista per gli illeciti quando appunto commessi dalla donna su se stessa

³⁶ pena inferiore alla precedente, più o meno nella proporzione che si coglie tra la pena riservata all'omicidio del consenziente, e quella riservata all'istigazione al suicidio – eventualmente differenziare a seconda che si tratti di interruzione volontaria della gravidanza entro, oppure oltre, i primi novanta giorni, o di interruzione volontaria di gravidanza nei casi estremi di feto già capace di vita autonoma

³⁷ considerare che un simile fatto dovrebbe assorbire in sé il disvalore del reato di lesioni, o di lesioni fetali, inapplicabili ex art.15 o 84 c.p.. Valutare se impedire il bilanciamento di una simile aggravante, per evitare di "vanificare" il disvalore della lesione

³⁸ già la connessione tra la condotta e l'evento offensivo appare indiretta e remota

Chiunque, per colpa, cagiona a una donna l'interruzione della gravidanza, senza il consenso di lei, è punito con la reclusione³⁹.

Le pena è aumentata se la donna è minore degli anni diciotto.

La disposizione non si applica alla donna che, per colpa, interrompa o cooperi all'interruzione della propria gravidanza.

*[Non prevedere reati di carattere preterintenzionale, quale ad esempio l'interruzione preterintenzionale della gravidanza, di cui oggi all'art.593 ter, 2° e 3° co., c.p. o i casi di aborto aggravati dalla morte o dalle lesioni della donna di cui al 4° co]*⁴⁰

[Lesioni fetali dolose

Chiunque, durante la gravidanza, agendo in assenza di necessità terapeutica, cagiona una malattia ai danni del feto è punito con la reclusione⁴¹

La donna che, durante la propria gravidanza, intenzionalmente cagioni la malattia del feto, o intenzionalmente concorra nel cagionare la malattia del feto, è punita...⁴²

Il tentativo è punibile

Lesioni fetali colpose

Chiunque, durante la gravidanza, cagiona per colpa la malattia del feto, è punito⁴³

³⁹ inferiore a quella prevista per l'interruzione dolosa di gravidanza

⁴⁰ Qualora l'aborto non consensuale doloso provocasse la morte della donna, quale conseguenza non voluta ma coperta da colpa, interverrà un concorso tra la fattispecie che qui di seguito proponiamo di omicidio preterintenzionale – purché la condotta abbia natura violenta, tale da rendere obiettivamente prevedibile l'esito non voluto – e il reato, appunto, di "interruzione di gravidanza non consensuale". Se detto aborto venisse dolosamente procurato con mezzi non qualificabili come violenti – quali, ad es., la somministrazione di certi farmaci? – ricorrerebbe il medesimo delitto di "interruzione di gravidanza non consensuale", in concorso con quello di omicidio colposo, purché tale colpa sia ravvisabile (v. anche l'art.83, 2° co., c.p.). In generale, per vero, il trattamento sanzionatorio più grave immaginato per l'omicidio preterintenzionale ha senso, secondo la proposta che qui avanziamo, solo appunto in presenza di una condotta di carattere violento e correlata da un requisito di prevedibilità oggettiva con l'evento morte non voluto. Per il resto, non si ravvedono valide ragioni per derogare all'ordinario regime del concorso formale di reati. Rinviamo alle relazioni relative all'omicidio preterintenzionale. Sui motivi che depongono a favore della mancata previsione, invece, di un aborto preterintenzionale – sostanzialmente connessi al principio di colpevolezza -si veda la relazione di accompagnamento alle fattispecie qui in discussione.

⁴¹ inferiore a quella prevista per l'interruzione dolosa di gravidanza; superiore, invece, a quella prevista in un futuribile reato di lesione all'embrione in ambiente extracorporeo. Il reato potrebbe concorrere con quelli di interruzione di gravidanza, attenuati dal parto prematuro: se il risultato non piace, immaginare una clausola di riserva – in linea di principio, tuttavia, detto concorso potrebbe consentire di distinguere il disvalore di un parto prematuro illecito ma da cui il nato non derivi alcuna lesione, da quello del parto prematuro con lesioni del nato. Da rammentare che si tratterebbe, per lo più, di un concorso formale, quindi la pena complessiva sarebbe modulabile dal giudice nelle forme del cumulo giuridico. Inserire clausola di riserva per distinguere dall'ambito applicativo del delitto di lesioni dolose, così che questo abbia come evento solo un peggioramento della salute di chi già era nato

⁴² pena inferiore rispetto a quella del primo comma.

⁴³ ovviamente inferiore a quella prevista per l'interruzione colposa di gravidanza. Il reato potrebbe concorrere con quelli di interruzione di gravidanza, attenuati dal parto prematuro: se il risultato non piace, immaginare una clausola di riserva – in linea di principio, tuttavia, detto concorso potrebbe consentire di distinguere il disvalore di un parto prematuro illecito ma da cui il nato non derivi alcuna lesione, da quello del parto prematuro con lesioni del nato. Da rammentare che si tratterebbe, per lo più, di un concorso formale, quindi la pena complessiva sarebbe modulabile dal giudice nelle forme del cumulo giuridico. Inserire clausola di riserva per distinguere dall'ambito applicativo del delitto di lesioni colposi, così che questo abbia come evento solo un peggioramento della salute di chi già era nato

La disposizione non si applica alla donna che, durante la propria gravidanza, cagioni per colpa la malattia del feto, o cooperi nel cagionare la malattia del feto

Casi di non punibilità

Non è punibile chi commette i fatti previsti dagli articoli... [in tema di lesione fetale dolosa e colposa], quando prima del termine della gravidanza intervenga la guarigione della malattia⁴⁴.⁴⁵

Circostanze aggravanti

Le pene stabilite negli articoli... [interruzione di gravidanza, lesioni fetali] sono aumentate se il feto era capace di vita autonoma.

Le pene stabilite negli articoli ...[interruzione dolosa e colposa di gravidanza, induzione, lesione fetale dolosa e colposa] sono aumentate se il fatto è commesso nell'esercizio di una professione sanitaria

La pena stabilita dagli articoli... [interruzione dolosa, induzione, lesione fetale dolosa] sono aumentate⁴⁶ se il fatto è commesso da chi abbia sollevato obiezione di coscienza ai sensi della legge sulla interruzione volontaria di gravidanza⁴⁷

Circostanza attenuante: parto prematuro

La pena prevista negli articoli... [interruzione dolosa e colposa di gravidanza] può essere diminuita, se dall'interruzione della gravidanza non deriva la morte del feto.

[Interventi di coordinamento in altri settori (Antonio Vallini)]

1. *Nel caso si voglia proporre una regolamentazione "di favore" per la responsabilità colposa in ambito sanitario, considerare anche l'aborto colposo e la lesione fetale colposa tra le fattispecie soggette a tale disciplina speciale*
2. *La legge sulla interruzione volontaria di gravidanza andrebbe armonizzata, disciplinando espressamente i casi di ivg richiesta da persona incapace di intendere o di volere o sottoposta ad amministrazione di sostegno, ed operando gli altri interventi indicati nella relazione*
3. **Da inserire, forse, più precisamente tra i reati contro la famiglia la seguente fattispecie:**

Affidamento illegittimo

Chiunque affida ad altri, o riceve in affidamento, o comunque riceve con l'intenzione di assumere il ruolo di genitore, un minore al di fuori dei casi previsti dalla legge, è punito...]

Delitti contro la vita, [la salute] e l'integrità fisica

⁴⁴ in questo caso il soggetto sarà punito solo per l'eventuale interruzione dolosa o colposa della gravidanza

⁴⁵ Riguardo a soluzioni alternative in tema di "lesioni fetali" (e, in specie, circa la possibilità di estendere la fattispecie generale di lesioni personali), v. la relazione di accompagnamento

⁴⁶ aggravamento ancora superiore, nelle forme di una circostanza ad effetto speciale)

⁴⁷ l'aggravante "assorbe" quella precedente ex artt.15 o 68 c.p.

Omicidio⁴⁸

Chiunque cagiona la morte di una persona è punito...

Assassinio (Gianluca Gentile)

Art. XXX. Assassinio.

1. È punito con la pena da ...a ...chiunque cagiona la morte di una persona:

1) quando si tratta dell'ascendente o del discendente, del fratello o della sorella, dell'adottante o dell'adottato, del coniuge, della parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, oppure quando sussiste una stabile relazione sentimentale. La disposizione di cui al presente numero si applica anche in caso di divorzio o di annullamento del matrimonio, di cessazione dell'unione civile o di interruzione della relazione sentimentale, a condizione che il fatto sia stato commesso in ragione della preesistenza di uno di tali rapporti tra il colpevole e la persona offesa;

2) quando sussiste un rapporto di stabile convivenza;

3) agendo nei suoi confronti con crudeltà;

4) con premeditazione;

5) per motivi abietti o futili;

2. Se concorrono due o più delle ipotesi previste dai numeri precedenti, la pena è aumentata.

3. Il tentativo è punibile.

Omicidio preterintenzionale (Stefano Canestrari e Giovannangelo De Francesco)

Chiunque, commettendo violenza alla persona, tale da rendere prevedibile un'offesa più grave, cagiona per colpa la morte di un uomo, è punito⁴⁹.....

[*Non prevedere fattispecie corrispondenti all'attuale 586 c.p. – morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, né altre fattispecie a struttura preterintenzionale – ad es., reati aggravati dall'evento*]

Infanticidio (Enrico Ambrosetti)

La madre che, durante o immediatamente dopo il parto ed essendo ancora sotto l'influenza perturbatrice di questo, uccide il figlio, è punita⁵⁰...

omicidio del consenziente (Beatrice Magro)

Chiunque cagiona la morte di un uomo con il consenso, [in qualunque modo acquisito]⁵¹, della vittima è punito con la reclusione.

Non si applicano le aggravanti indicate nel [*norma generale in tema di aggravanti comuni*]

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:

1) Contro una persona minore degli diciotto;

2) Contro una persona "incapace di intendere e di volere" o contro persone le cui capacità cognitive e volitive siano affievolite;

⁴⁸ Per assicurare tendenziale completezza all'articolato, riproduciamo la disposizione in tema di omicidio doloso attualmente vigente, con una mera modifica lessicale (persona al posto di uomo, come nell'art. 589 c.p.). Il gruppo di ricerca non ha discusso, nello specifico, una riforma di tale figura di reato; in ogni caso, al riguardo non sono emerse particolari criticità, mentre è parso opportuno intervenire "a margine" dell'attuale art. 575 c.p., rivedendo le ipotesi in varia guisa "aggravate" e "attenuate" di omicidio doloso.

⁴⁹ pena superiore rispetto a quella del concorso di reati ma comunque inferiore a quella attuale

⁵⁰ Pena inferiore a quella dell'omicidio doloso

⁵¹ Alcuni, nel gruppo (Pelissero), hanno evidenziato la superfluità di questa precisazione, che dunque potrebbe essere omessa.

- 3) Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza o minaccia o carpito con l'inganno.
Il tentativo è punibile

Omicidio [*pietatis causa*/per motivi di pietà]⁵² (Beatrice Magro)

Chiunque cagiona per motivi di pietà la morte di un prossimo congiunto o di un convivente affetto da malattia irreversibile, che a lui cagiona sofferenze persistenti e insopportabili, senza alcuna prospettiva di miglioramento e di altra soluzione terapeutica, è punito con la reclusione.

Il tentativo è punibile.

Istigazione o aiuto al suicidio⁵³

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene,

Se il suicidio non avviene, è punito ... sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima

[Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo *omicidio del consenziente*]⁵⁴

Causa di giustificazione procedimentale (Beatrice Magro)

Non è punibile ai sensi dell'art. [*istigazione o aiuto al suicidio*] il medico che agevola l'esecuzione di un proposito suicida autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da patologie irreversibili, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che il paziente reputa intollerabili, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli e che abbia rinunciato a trattamenti salvavita, purché siano rispettati i presupposti e le modalità esecutive previste dalla legge.

Non è punibile ai sensi dell'art. [*omicidio del consenziente*] il medico che somministri un farmaco che accelera un processo di morte su richiesta espressa, autonomamente e liberamente formulata da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da patologie irreversibili, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che il paziente reputa intollerabili, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, ma totalmente dipendente da sostegno vitale e privo di qualunque forma di autonomia, che abbia rinunciato a trattamenti salvavita, purché siano rispettati i presupposti e le modalità esecutive previste dalla legge.

Percosse⁵⁵

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa

⁵² Beatrice Magro proponeva l'intitolazione "omicidio *pietatis causa*". Marco Pelissero ha fatto tuttavia giustamente rilevare che si tratterebbe del primo articolo di un testo di legge ad essere scritto in latino.

⁵³ Trattandosi di disposizione dichiarata, in sé, costituzionalmente compatibile, ci limitiamo a riproporla nella sua formulazione attuale (v. però la nota successiva). Si veda, tuttavia, l'ampia relazione problematica in tema di suicidio medicalmente assistito, e fine vita in genere, redatta da Gianluca Gentile e frutto di un'ampia discussione all'interno del gruppo di ricerca.

⁵⁴ Riformulazione della norma qui proposta per ragioni di mero coordinamento, ma di cui non si è discusso nel gruppo di ricerca

⁵⁵ Per assicurare tendenziale completezza all'articolato, riproduciamo la disposizione in tema di percosse attualmente vigente. Il gruppo di ricerca non ha discusso, nello specifico, una riforma di tale figura di reato.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato

Il tentativo è punibile

Lesioni personali (Annamaria Peccioli)

Chiunque cagiona ad alcuno una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da a

Se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli [...] ⁵⁶, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Per malattia si intende un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina una menomazione funzionale

Il tentativo è punibile

Lesioni personali gravi e gravissime (Annamaria Peccioli)

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni :

- 1) se dal fatto deriva un malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, o se dal fatto deriva un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo .

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da ... a ... , se dal fatto deriva :

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (Annamaria Peccioli)

Chiunque cagiona una deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Il tentativo è punibile

Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (Sergio Bonini)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito [*omissis*] chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le

⁵⁶ circostanze corrispondenti agli attuali art. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577 (Annamaria Peccioli)

prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi, con condotta concretamente idonea a procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da [...] a [...] l'esercente una professione sanitaria che, prestando la propria assistenza od opera, prescrive, procura ad altri, somministra, favorisce comunque l'utilizzo dei farmaci ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, legge 376/2000 o adotta pratiche mediche ricomprese nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1 della medesima legge, allorché si tratti di farmaci non giustificati da condizioni patologiche e idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, con il fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti o di modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze

La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata:

- a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
- b) se il fatto è commesso nei confronti di un minore;
- c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

[*commi 5-8: omissis*]⁵⁷

Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito [...].

L'esercente la professione di farmacista che commercia preparazione galeniche, officinali o magistrali, contenenti principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche di cui all'articolo 2, comma 1, legge 376/2000, in assenza di prescrizione medica o senza osservare le prescrizioni dettate dalla presente

⁵⁷ Sergio Bonini proponeva i seguenti commi:

5. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione .

6 La condanna per i delitti di cui ai commi 1, 2, 3, 9 e 10 comporta altresì la pubblicazione della sentenza, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice

7. Nel caso previsto dal quarto comma, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione perpetua dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

8. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere i reati di cui ai commi 1, 2, 3, 9, 10

Riteniamo opportuno non inserirli nel testo principale perché l'individuazione delle conseguenze sanzionatorie è estranea al mandato del gruppo di ricerca.

legge e da altre disposizioni di legge in tema di vigilanza e controllo sulla distribuzione e la commercializzazione dei farmaci, è punito ...+.

Il tentativo dei delitti previsti nei commi 1,2,3, 9 e 10 non è punibile

Interventi di coordinamento in altri settori (Sergio Bonini)

Dopo l'articolo 25-quindecim del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

Art. 25-sedecim (Pratiche di doping) 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 586 bis del codice penale si applicano all'ente la sanzione pecuniaria da [...] a [...] quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a [...]. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3]

Rissa (Fabio Basile)

Quando tre o più persone [danno luogo/partecipano]⁵⁸ ad una rissa attraverso una violenta colluttazione fisica, tutte sono punite con la pena...⁵⁹

Abbandono di persona incapace (Fabio Basile)

Colui che, avendo, [anche solo di fatto]⁶⁰, la custodia, o dovendo avere la cura di una persona incapace di provvedere a sé stessa, per età, malattia, disabilità o altra causa, l'abbandona mettendone in pericolo la vita o l'incolumità, è punito

Omissione di soccorso (Fabio Basile)

Chiunque, trovando un fanciullo minore degli anni [otto/dieci]⁶¹ evidentemente smarrito e privo di custodia, o una persona che per età, malattia, disabilità o altra causa versi in una situazione di pericolo attuale per la sua vita o la sua incolumità fisica, omette di prestare soccorso dando immediato avviso all'autorità ovvero, qualora l'avviso risulti inidoneo a rimuovere tempestivamente il pericolo, in altro modo suggerito dalle circostanze concrete e da lui ragionevolmente esigibile, è punito.

⁵⁸ Fabio Basile proponeva la locuzione "danno luogo". Riteniamo qui opportuno riprendere la formulazione suggerita da Marco Pelissero, in quanto, se non altro, in linea con la tradizione definitoria della fattispecie.

⁵⁹ La pena xxxx dovrà assestarsi su valori leggermente superiori alla pena per le percosse. Fabio Basile proponeva, poi, un secondo comma del seguente tenore: "Chi, nella rissa, cagiona la morte o le lesioni personali di una o più persone, risponde, oltre che ai sensi del comma primo, ai sensi dell'art. 575 o dell'art. 582, se morte o lesioni personali sono cagionate dolosamente; ai sensi, invece, dell'art. 589 o dell'art. 590, se morte o lesioni personali sono cagionate colposamente". Per delucidazioni riguardo al senso di questo comma – da altri del gruppo ritenuto superfluo in quanto contenente un mero rinvio a regole di parte generale - si rinvia alla relazione di accompagnamento.

Riteniamo opportuno non inserire questo comma nell'articolato complessivo, perché in potenziale contraddizione con la fattispecie di "omicidio preterintenzionale" proposta da altri membri del gruppo di ricerca

⁶⁰ L'ipotesi di una posizione di garanzia originante da "dati di fatto", che questa clausola sembrerebbe supporre, ha ricevuto molteplici obiezioni all'interno del gruppo di ricerca

⁶¹ Il redattore propone il limite di anni 8. Altri del gruppo (Pelissero, Vallini), propongono di prevedere il limite di anni 10, corrispondentemente alle "soglie anagrafiche" su cui si articolano altri settori di disciplina (v. ad es. i delitti contro la libertà sessuale), e non vedendo motivi per un arretramento di tutela rispetto al diritto vigente. Si rinvia, comunque, alla relazione di accompagnamento.